P E R

Lo rev. D. Vitangelo Angelaſtro.

A relazione del degniſſimo Giudice della G. C. Signor D. Angelo Paduano

Ve pacto futuræ successionis.

Scrivano Filippo Tagliaferri.

Digitized by Google

J. M. J.

MIchele Angelaſtro di Grumo in Terra di Bari ebbe dal matrimonio con Nunzia Chirico tre figli, Vitangelo, Antonia, e Roſachiara. Il primo aſceſe al ſacerdozio, la ſeconda ſi maritò con Notar D. Franceſco Fioreſe, e la terza col Dott. fiſ. D. Gaetano Garzilli.

A 22. di Maggio del 1790. coſtituì al figliuolo allora novizio il patrimonio ſacro sì in proprietà, che in uſofrutto ſu d'un comprenſorio di ſue caſe eſtimate del valore di duc. ottocento. *fol.* 133. *ad* 35.

A 26. di Marzo del 1792. ſi ſtipolarono i capitoli per lo matrimonio da contrarſi tra Antonia e Not. Fioreſe. Quivi intervenne il ſolo Michele Angelaſtro ſuo padre, e non già la madre Nunzia Chirico. Promiſe la dote in contante, ſtabili, e beni giocali in duc. ſeicento cinquanta, ed in altri duc. trecento un anno dopo ſua morte, e di ſua moglie. Previde il caſo, che il

figlio maſchio aſcendeſſe al ſacerdozio, e però venne a diſporre nel modo che ſiegue: *Ma ſiccome detto dotante Angelaſtro ha un figlio maſchio unico chiamato Vitangelo, il quale incammina ſi nello ſtato chieſaſtico, cui ſe gli è coſtituito il patrimonio ſacro, così ſi conviene, che aſcendendo il medeſimo agli ordini ſacri, in tal caſo ſeguita ſarà la morte tanto di eſſo Michele, quanto di detta Nunzia ſua moglie, dopo data l'eguaglianza di detta futura ſpoſa ſua figlia maggiore a Roſachiara Angelaſtro altra ſua figlia minore non meno che al ſuddetto Vitangelo, mettendoſi però in collazione il ſuddetto patrimonio ſacro coſtituitoli come ſopra, tutto quello che ſarà per ſopravanzare dall' intiera ſua eredità debbaſi egualmente dividere tanto tra le ſuddette figlie femmine, quanto col ſuddetto Vitangelo, cioè tantum li beni ſtabili, caſamenti, pecore, vigne, e non altro quia ſic de pacto &c. andando tutti li beni mobili, compreſo in eſſi grano, vino, oglio, ed ogn'altro ſi troverà, ante partem in beneficio di detto Vitangelo, quia ſic &c.*

Indi ſi ſoggiunſe: *Ed altresì ſi conviene, che nel caſo predetto, che eſſo Vitangelo aſcendeſſe agli ordini ſacri, in tal caſo di detta ſua porzione ed eguaglianza come ſopra ne poſſa diſporre a*

ſua

ſuo arbitrio e piacere della metà di eſſa, e l'altra metà in proprietà ed uſofrutto cedere debba tanto in beneficio di detti Signori futuri ſpoſi, loro eredi &c. quanto della ſurriferita Roſacbiara ſua figlia minore, ſuoi eredi &c. e ciò poſt mortem di eſſo Vitangelo, quia ſic &c. fol. 9.

Poi ſi parlò della porzione de' beni materni che ſi fiſsò in duc. cinquanta da avere l'effetto qualora il figlio non aſcendeſſe agli ordini ſacri, *mentre in tal caſo tutta l'eredità ſi paterna, come materna ſi dovrà mettere in collazione, e dividerſi egualmente come ſopra.*

Quali ſuddette doti eſſo ſuddetto futuro ſpoſo promette e ſi obbliga tenere e conſervare titulo & nomine dotis di detta magnifica Antonia Angelaſtro ſua futura ſpoſa, acciò in ogni caſo di diſſoluzione di matrimonio, quod abſit, ſenza figli, o con quelli, e ſe ne moriſſero in età pupillare; in tal caſo diſponendo detta futura ſpoſa del terzo a ſuo piacere egualmente, che la ſuddetta Roſacbiara altra ſua ſorella minore; gli altri due terzi andar debbano in beneficio tanto del ſuddetto Vitangelo, quanto della ſuddetta Roſacbiara; eccetto però delli deſcritti beni giocali, come ſopra, alla reſtituzione de' quali non debba eſſere tenuto detto futuro ſpoſo, purchè

però il caſo predetto accadeſſe poſt decennium giuſta la precitata legge Longobarda , cui &c. fol. 9. a t.

Finalmente Giacomo Angelaſtro zio di detta Antonia promiſe in aumento di dote duc. cinquanta da impiegarſi in compra, intendendoſi aſſegnati *con li ſuddetti vincoli dotali e condizioni delle dotì aſſegnate da detto ſuo fratello Michele , quia ſic &c. fol.* 10.

Poi a 19. Ottobre del 1797. per lo matrimonio contraendo tra l' altra figlia Roſachiara ed il cerusico D. Gaetano Garzilli, il ſuddetto Michele Angelaſtro gli promiſe la ſteſſa dote , e futura ſucceſſione e con li medeſimi vincoli in conformità di quella che avea aſſegnato alla figlia maggiore ; ſviluppando in fatti quella ſteſſa promeſſa fatta allora a vantaggio della ſteſſa figliuola Roſachiara, come ſi raccoglie dai di lei capitoli. *fol. 60. ad 63.*

Intanto ſeguìta la morte di detti genitori Michele Angelaſtro e Nunzia Chirico , per parte de' conjugi D. Franceſco Fioreſe , e D. Antonia Angelaſtro a 19. di Giugno del 1805. ſi ebbe ricorſo nella G. C. per l' adempimento di ciò che s' era loro promeſſo ne' capitoli matrimonìali, e ſi dimandò nel tempo ſteſſo l' annotazione

e ſe-

e ſequeſtro pendente l'adempimento, e così fu ordinato. *fol.* 1. *ad* 3.

In occaſione poi dell'eſecuzione dell' annotazione, e delle oppoſizioni fatte per parte del rev. D. Vitangelo Angelaſtro a 9. di Luglio di detto anno ſi fece il ſeguente decreto dal Giudice D. Gioſuè Starace ora degniſſimo Consigliere: *Moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per M. C. ſuper omnibus deductis, & interim proviſiones expeditæ ſub die* 19. *elapſi menſis Junii currentis anni exequantur & debitæ executioni demandentur juxta illarum ſeriem continentiam & tenorem, verum ſequeſtrum fiat etiam quoad fructus & conſignentur bona penes tutum tertium donec aliter per M. C. Vic. fuerit proviſum, & expediantur ordines.* *fol.* 19.

Se ne richiamò D. Vitangelo con iſtanza di *contr. imper.* di queſta provvidenza per non eſſerſi fatta prima l'unione degli atti a ſua iſtanza, mentre egli avea dedotto l' eredità paterna nella G. C. preſſo di altro Scrivano, e ſi erano alla ſorella notificati le proviſioni nello ſteſſo giorno, in cui s'erano notificati a lui gli ordini ſpediti a di lei iſtanza. *fol.* 20. & 40. & 41.

Ma propoſtaſi nel S. C. la quiſtione a ſupplica di detti conjugi Fioreſe ed Angelaſtro, ſenza ſen-

tirſi le parti a 14. d'Agoſto fu dal S. C. confermato il decreto del Commeſſario. *fol.* 30.

Per parte poi de' conjugi D. Roſachiara Angelaſtro e Garzilli ſi produſſe iſtanza, con cui ſi dimandò che la ſorella maggiore maritata con Notar Fioreſe doveſſe mettere in collazione i beni dotali, i giocali, e li duc. cinquanta ricevuti dal zio Giacomo Angelaſtro, ed ogn' altro che poſſedeſſe il rev. D. Vitangelo Angelaſtro, e dividerſi in tre parti eguali col vincolo di non alienare, e di non potere diſporre la ſorella oltre alla terza parte delle doti aſſegnatele ſtante la mancanza de' figli; ed il fratello di non potere diſporre oltre alla metà del patrimonio ſacro, dovendo tutt' il dippiù dopo la loro morte ſpettare ad eſſi, ed ai loro figli. *fol.* 58.

All' incontro per parte di detti Fioreſe ed Angelaſtro ſi replicò e dimandò, che D. Roſachiara Angelaſtro doveſſe eſſere eſcluſa dalla ſucceſſione de' beni paterni a cagion che il padre Michele Angelaſtro per lo mal talento di detta figliuola aveſſe rivocato tutto quanto avea prima diſpoſto a di lei beneficio, facendone però fin dalli 22. Agoſto 1797. donazione irrevocabile tra vivi a pro del fratello D. Vitangelo, dovendo eſſa Roſachiara contentarſi della ſola legittima, e porzione de' be-

beni materni: e che non poteasi da detti conjugi Angelastro e Garzilli vantare alcun dritto di limitare la disposizione paterna, dovendo essere essi Angelastro e Fioresc assoluti padroni della porzione de' beni ereditarj che sarebbe loro per spettare, e non già semplici usufruttuarj. *fol.* 59. cosa che si ripetè con altr' istanza *fol.* 70.

Intanto il rev. D. Vitangelo Angelastro dopo avere dimostrato nella sua istanza che fuor di ragione volea crederssi questo giudizio *familiæ erciscundæ* non potendosi ammettere le femmine alla successione intestata del padre contro il disposto del dritto del Regno che tutta la concede ai figli maschi; e che però era intempestivo il sequestro ordinato a prima istanza, non potendolo meritare l'azione intentata da detti conjugi Fioresc ed Angelastro che nascea dai loro capitoli matrimoniali; prima di venire a schierare le sue petizioni volle premettere con lettere di cupola le seguenti riserve. *Riservando adunque ad altro tempo, se gli convenga lo sperimentare i suoi dritti non solo contra D. Rosachiara Angelastro in virtù della donazione irrevocabile tra vivi fattagli dal padre a 22. di Agosto 1797. con cui s' abolì quanto erasi promesso a di lei favore ne' precedenti capitoli stabiliti con Not. Fioresc*

fol. 11. *ad* 14. *ma anche contra la ſteſſa D. Antonia in forza delle ſteſſe ſcritture dalla medeſima eſibite* ANCHE CON L'IMPUGNARE NE' FONDAMENTI LE STESSE LORO PRINCIPALI PRETENSIONI DI SUCCESSIONE PER ESECUZIONE DE' PATTI APPOSTI NE' LORO CAPITOLI, E SPECIALMENTE RISPETTO ALLA SUCCESSIONE ALL'EREDITÀ DI NUNZIA CHIRICO MADRE COMUNE D'ESSI CONTENDENTI CHE PUNTO NON INTERVENNE NE' SUDDETTI CAPITOLI MATRIMONIALI, *per ora ſi contenta che ſia dato luogo alla diſpoſizione del ſuo genitore con le dichiarazioni &. fol.* 71. *a t.*

I. Che ſi doveſſe ſtare all'iſtrumento de' 13. di Giugno del 1794. ſtipulato per Notar Gattagriſa prodotto dalla ſteſſa ſorella competitrice con cui volle Michele Angelaſtro, che in tempo da dividerſi la ſua eredità in tre parti eguali, doveſſe D. Vitangelo mettere in collazione il ſuo patrimonio ſacro coſtituitogli prima ſu d'un comprenſorio di caſe eſtimate per duc. ottocento, e ſurrogarſi detto ſacro patrimonio ſu la porzione che ſarebbe per ſpettargli. In conto di tale porzione volle pure detto Michele che ſi aſſegnaſſero al figlio due poderi, uno di opere quattro e mezza in circa arborato d'ulivi nel luogo nominato Pezzolla giuſta &c. eſtimato a ragio-

gione di duc. ottanta l' opera, ed un'altro d'un opera in circa d' aratro contiguo allo ſteſſo giuſta li beni di Nicola Palumbo ed altri eſtimato a ragione di duc. quaranta l' opera che in tutto importavano duc. quattrocento *fol.* 15. & 16.

II. Che ſiccome dovrebbe mettere il rev. D. Vitangelo in collazione il detto ſuo patrimonio ſacro ſtabilitogli nel valore di duc. ottocento; così del pari le di lui ſorelle doveſſero conferire i precedenti aſſegnamenti dotali che in tutto con l'aumento di dote ſtabilito loro dal zio Giacomo Angelaſtro aſcendono a duc. ſettecento per ciaſcheduna.

III. Che ſi doveſſe procedere all'apprezzo dell' intera eredità paterna e materna, e liquidato che ſarà il valore de' beni ſtabili e ſemoventi, e della riſpettiva porzione di ciaſcheduno; ſiccome non ſi può dubitare che fu ſoggetto al vincolo dotale non ſolo il precedente aſſegnamento fatto loro in tempo de' riſpettivi capitoli matrimoniali, ma anche il patto della promeſſa futura ſucceſſione: così per lo diſpoſto de' medeſimi non poteſſero liberamente prevalerſi dette di lui ſorelle, che della ſola terza parte della quota ereditaria che ſarà per ſpettare a ciaſcheduna, reſtando le altre due terze parti di detta quota

ſoggette al vincolo appoſto in detti capitoli. E così pure doveſſe prevalerſi D. Vitangelo liberamente della metà della ſua quota, quante volte sì fatta metà non foſſe minore del valore di duc. ottocento, acciò non reſtaſſe pregiudicato ne' ſuoi dritti primitivi acquiſtati nella coſtituzione del ſuddetto patrimonio ſacro, che ſeguì in tempo anteriore ai capitoli formati per la D. Antonia Angelaſtro. *d. fol.* 133. *& fol.* 7.

IV. Che ſiccome in virtù di tutte le ſcritture eſibite dalle ſorelle competitrici coſta, che la diviſione dovrebbe cadere ſemplicemente ſu de' *beni ſtabili*, *caſamenti*, *pecore*, *vigne*, *e non altro*, *quia ſic de pacto &c. mentre tutti li beni mobili*, *compreſo in eſſi grano*, *vino*, *oglio*, *denaro ed ogn' altro doveſſero ante partem andare a beneficio del figlio D. Vitangelo*, *fol.* 9. 15. 60. *& ſeqq.* così in ordine a tai generi ed ai frutti non dovevaſi imporre ſequeſtro, e deve averſi come non appoſto. Nè vale punto la ſottigliezza di Not. Fioreſe nel pretendere ſoggetti a diviſione i frutti percepiti dai beni ſuddetti dopo la morte di Nunzia Chirico loro madre ſeguita a 26. Dicembre 1804. *fol.* 6. poichè prima di quel tempo D. Vitangelo a ſue ſpeſe avea ſeminato e fatto i coltivi ne' territo-

rj,

rj, e ſoſtenuto gli altri peſi addetti a quei beni; e però non potevano le ſorelle pretendere quei frutti, nell'induſtria de' quali non aveano punto contribuito con loro denaro. *fol.* 71. *e* 72.

Con queſte ed altre riſerbe e dichiarazioni propoſe le ſue ben moderate domande D. Vitangelo Angelaſtro.

Dopo di ciò nè pure ſi mancò di produrre altre iſtanze dal Procuratore di detti conjugi Fioreſe ed Angelaſtro vago ſempre di contraddire con peregrine ſintaſſi poco conducenti ſu la biſogna, di che poco importa qui d'incàricarſi. *fol.* 73. *&* 74.

Propoſtaſi nella G. C. la conteſa ſenza ſentirſi le parti, a 28. di Settembre del 1805. fu impartito termine ordinario, *firmo interim remanente ſequeſtro*. *fol.* 78.

Fu queſto cartulariamente compilato per parte di detti Fioreſe ed Angelaſtro. *fol.* 80. *ad* 87.

Per parte poi de' conjugi Garzilli ed Angelaſtro ſi compilarono ancora pruove teſtimoniali, con le quali fra le altre coſe ſi dimoſtrarono alcune circoſtanze di fatto riſpetto alla ſterilità della moglie di Fioreſe, che per lo ſpazio di quattordici anni in coſtanza di matrimonio non avea procreati figli; e riguardo alla diſſipazione del-

le doti ricevute dal Fioreſe, che non ebbe mai cura d' impiegare giuſta il preſcritto de' capitoli matrimoniali, anche ad onta d'una lite ſoſtenuta dal dotante nella Corte locale per obbligarlo a queſto: ma tutto in vano. *fol.* 89. *ad* 132.

In queſto ſtato di coſe il rev. D. Vitangelo Angelaſtro ſviluppando i ſuoi dritti riſerbatiſi con detta ſua iſtanza ſu l' eredità materna; nel dì primo di Luglio dello ſcorſo anno ottenne dalla G.C. il preambolo di Nunzia Chirico ſua madre. *fol.* 139. *e* 142. *ad* 48. E poſteriormente eſibendo preſſo gli atti l'iſtromento di quietanza fatta dal ſuo padre nel 1764. donde coſtava che col denaro dotale di detta Nunzia Chirico aveva egli comprato *una mezza vigna di viti fruttifere nel luogo detto le cocevinelle, opere due e mezza di aratro alli votani rotti, opere due di terre ſciolte ſeminatoriali confinanti a dette vigne, ed opere quattro d' aratro nel luogo detto la Pezzolla fol.* 137. & 38. ne chieſe il diſſequeſtro di detti ſtabili, ed il poſſeſſo in ſuo vantaggio. *fol.* 154. *e* 55.

Ma delle due ſorelle ſempre ricalcitrante la ſola D. Antonia, dopo avere molto temporeggiato il di lei difenſore per preſtarſi al contraddittorio, a cui l' invitava D. Vitangelo; non mancò di de-

dedurre con ſua iſtanza partita in più articoli, di cui in ſoſtanza l'aſſunto ſi è, che non ſi dovelle dar luogo a tal ſucceſſione a pro di D. Vitangelo, perchè la madre col non avere fatto veruna diſpoſizione in contrario aveſſe tacitamente riconoſciuto i capitoli matrimoniali della ſua figlia primogenita, e tutti gli altri atti del ſuo marito di ſopra additati; e che il medeſimo figlio D. Vitangelo sì in giudizio, che fuori di eſſo aveſſe accettato quanto ſi era già diſpoſto in detti capitoli matrimoniali. *fol.* 149. *e* 50.

Non ſi mancò di riſpondere per le conſonanze sì nel dritto che nel fatto per parte del rev. D. Vitangelo, di che ſi ragionerà appreſſo, *fol.* 152. e nel tempo ſteſſo s'inſiſtè pure per avere il poſſeſſo de' beni materni in virtù del preambolo già ſpedito dalla G. G. *d. fol.* 139. *&* 154. Ma il precedente Signor Commeſſario vedendo proſſima la deciſione delle altre conteſe, riſerbò del pari alla G.C. nel tempo ſteſſo la deciſione di queſt'altro articolo *fol.* 155. *vel at.*

Eſſendoſi ormai nel grado di decidere sì fatte conteſe; io che ſoſtengo i dritti del rev. D. Vitangelo Angelaſtro, dopo avere eſpoſto quanto ſi conveniva riſpetto al fatto, ed al giudizio agitato con dette ſue ſorelle: altro non dovrò eſe-

guire a compimento del mio dovere; che raſſegnare alcune brevi rifleſſioni ſu 'l dritto in viſta di tutto quanto ſi è fin ad ora eſpoſto.

§. I.

Si ragiona della virtu de' patti di futura ſucceſſione alla ſua eredità promeſſa dal padre alle figlie Angelaſtro.

E' coſa riſaputa, che dell'eredità non ſi può diſporre ſe non o col teſtamento che fa l'uomo per conceſſione della legge, o con quello che fa la legge iſteſſa. Siccome il patto non è alcuno di queſti due modi definiti dal dritto per regolare la ſucceſſione teſtata o inteſtata; così avviene, che non poſſa deferirſi punto l'eredità con patti de' viventi.

E' però notiſſima la *L.* 15. *C. de pact.* di cui piace traſcriverne le parole: *Pactum, quod dotali inſtrumento comprehenſum eſt, ut ſi pater vita fungeretur, ex æqua portione ea, quæ nubebat, cum fratre heres patris ſui eſſet: neque ullam obligationem contrahere, neque libertatem teſtamenti faciendi mulieris patri potuit auferre.*

A queſta fann' eco la *L. cum donationis* 34. *C. de tran-*

transact. la *L. hereditas* 5. *C. de pact. convent. &c.* la *L. pactum dotali* 3. *C. de collat.* la *L. ex eo* 4. *C. de inut. stipul.* la *L. stipulatio hoc modo concepta* 61. *ff. de verb. obl.* e la *L. ult. ff. de suis &c.*

L' eruditissimo Berengario reggente dell' Accademia di Tolosa nel suo famoso trattato *de futura conventionali successione* sviluppando con la possibile energia tutte le ragioni che concorrono non meno in sostegno delle suddette disposizioni del dritto civile, che della consuetudine in contrario stabilita specialmente in Francia per la validità di detti patti successorj nel principio del IV. cap. stabilisce questa tesi, che è al proposito della causa presente: *Quæramus igitur primo, an tribus illis exemplis, nempe, quando pater cum filio, quando miles paciscitur cum aliquo, quando consentit tertius aliis de sua hereditate pactum ineuntibus, pactum tale de succedendo valeat? Respondeo, non valere: hoc est, non obligari paciscentes aut consentientem, quin possint resilire, & alteri, si malint, hereditatem relinquere: & ita velim intelligas, ubicumque dico neque a patre in filios, neque a milite pacta de succedendo facta recipi: idest, non producere obligationem, neque impedire eos, quominus in alios*

hereditatem deferre poſſint; quoniam neque pater, neque miles deterioris conditionis ſunt, quam aliæ perſonæ, quæ pacto ſimili minime liganeur. Sed rurſum dico, pacta ab his, patre videlicet, aut milite facta valere, & ſervari debere ad eorum utilitatem, in quorum gratiam inita ſunt, ſi modo non eos paciſcentes pœniteat, ſi modo eam ipſam liberalitatem non revocent.

Perſuaſo perciò il rev. D. Vitangelo Angelaſtro, che il ſuo genitore non avendo diſpoſto in contrario a quel che prima ſtabilito avea nelle tavole nuziali delle ſue figliuole, aveſſe col fatto e col ſilenzio fino alla ſua morte ratificato il convenuto ne' loro capitoli matrimoniali uniformandoſi così al diſpoſto della coſtituz. XIX. dell' Imp. Leone: con detta ſua iſtanza dichiarò, che ſi foſſe dato luogo alla ſuddetta diſpoſizione paterna in quanto alla di lui eredità con quelle limitazioni e dichiarazioni già notate che per altro pure dipendono dalla volontà del padre.

§. II.

Si ragiona della futura ſucceſſione all' eredità materna promeſſa dal padre ſenza l' intelligenza della moglie Nunzia Chirico.

MA in quanto all'eredità materna D. Vitangelo ſi riſerbò eſpreſſamente le ragioni, che poi deduſſe nella ſteſſa G. C. e ne riportò il preambolo, come ſi è eſpoſto a *pag.* 10. & 14.

Che riſpetto a queſto punto non debbaſi ſtare alla diſpoſizione del padre ad onta de' ſofiſmi che s' ingegna di allegare in contrario il difenſore della ſola D. Antonia Angelaſtro: io non durerò gran fatica nello ſtabilire una evidente dimoſtrazione.

La *l.* 30. *C. de pactis* che adduce il contradditore in ſuo ſoſtegno, è quella appunto che favoriſce il mio aſſunto in grazia del rev. D. Vitangelo.

Laſciando da banda l'eſordio e la narrativa di detta legge che traſſe origine da una quiſtione propoſta dal ceto degli Avvocati della città di Ceſarea nella Paleſtina, traſcriverò ſolo ciò che riguarda la ſua eſſenza nella parte diſpoſitiva. *Sed nobis omnes hujuſmodi pactiones odioſæ eſſe videntur, & plenæ triſtiſſimi & periculoſi eventus:*

tus: Quare enim, quodam vivente & ignorante de rebus ejus quidam paciſcentes, conveniunt? Secundum veteres itaque regulas ſancimus, omnimodo hujuſmodi pacta, quæ contra bonos mores inita ſunt, repelli, & nihil ex his pactionibus obſervari: niſi ipſe forte, de cujus hereditate pactum eſt, VOLUNTATEM SUAM EIS ACCOMODAVERIT, *& in ea uſque ad extremum vitæ ſuæ ſpatium perſeveraverit; tunc etenim ſublata acerbiſſima ſpe, licebit eis illo* SCIENTE ET JUBENTE *hujuſmodi pactiones ſervare: Quod etiam anterioribus legibus & conſtitutionibus non erat incognitum, licet a nobis clarius eſt introductum. Jubemus etenim, neque donationes talium rerum, neque hypotbecas penitus eſſe admittendas, neque alium quemquam contractum: cum in alienis rebus contra domini voluntatem aliquid fieri, vel paciſci, ſecta temporum noſtrorum non patiatur.*

Si vede bene, che l'Imp. Giuſtiniano conferma la maſſima antica, cioè, che il diſporre con patto dell'eredità di un terzo vivente ed ignorante ſia contrario al buon coſtume, e però riprovato dalle leggi, e che egli dichiara di niun vigore. Ma ſoggiunge una limitazione in contrario: *niſi ipſe forte, de cujus hereditate pactum eſt,* VOLUNTATEM SUAM EIS ACCOMODA-

VE-

VERIT, ET IN EA USQUE AD EXTREMUM VITÆ SUÆ SPATIUM PERSEVERAVERIT &c. *licebit eis illo* SCIENTE ET JUBENTE *hujuſmodi pactiones ſervare &c.*

Allora dunque potran ſuſſiſtere tai patti, quando la perſona, della di cui eredità ſi diſpone: *voluntatem ſuam accomodaverit, & in ea uſque ad extremum vitæ ſuæ ſpatium perſeveraverit.* Queſto in buon ſenſo richiede un atto eſplicito ed eſpreſſo di accettazione; e di perſeveranza fino alla morte in tale accettazione: altrimente non potrà mai ſoſtenerſi la ſuſſiſtenza di tai patti. Il volere preſumere l'accettazione con argomenti di ſilenzio e di acquieſcenza della perſona eſtranea non è certamente conforme alla legge; poichè eſpreſſamente ivi ſi dichiara, che non baſta ſolo la ſcienza di tali patti, ma ci vuole l'eſpreſſo conſenſo: *licebit eis illo ſciente* ET JUBENTE *hujuſmodi pactiones ſervare.*

Or l'eſpreſſo conſenſo eſſendo materia di fatto, non deve preſumerſi; ma bensì provarſi con atti eſpliciti, e poſitivi, giuſta la notiſſima teoria de'DD.: *Facta non præſumuntur, niſi probentur. L. in bello §. factæ ff. de captiv. & poſtlim. c. cum in jure peritus de off. deleg. Marc. de Mantua ſing.* 110. *n.* 2. *Facta non præſumuntur niſi pro-*

bentur dict. L. in bello, & ibi ſcribentes notant L. conſilio §. quæſitum ff. de curat. furioſ. Jo: Ant. Trigon. ſing. 70. Cott. memoral. verb. facta. Perciò ne ſiegue in conſeguenza, che non eſſendo mai intervenuta Nunzia Chirico in tutte le ſcritture fatte dal marito Michele Angelaſtro ove diſpoſe dell'eredità di lei a pro delle figliuole; nè avendo mai ſviluppato verun' atto eſpreſſo di ratiabizione di tutto ciò che aveſſe fatto il marito: reſta intatta per lei la diſpoſizione di detta *L. fin. C. de pact.* cioè, che foſſe nulla qualunque diſpoſizione fatta della ſua eredità ſenza il ſuo conſenſo.

Vale un jota l'atteſtato per atto pubblico in data de' 13. di Novembre dello ſcorſo anno 1806. di alcuni Naturali di Grumo eſibito dal contraddittore, con cui ſi atteſta, che *ſempre tanto il fu maſtro Michele Angelaſtro, quanto la fu ſua moglie Nunzia Chirico, ed il rev. D. Vitangelo Angelaſtro loro comune figlio hanno vivuto in comune ed indiviſo ſub unico tecto, per cui tutte le diſpoſizioni di eſſo fu maſtro Michele erano comunemente tra eſſi note, tanto ciò vero che in eſecuzione ed adempimento de' capitoli matrimoniali della loro primogenita figlia D. Antonia Angelaſtro, ſeguita la morte del di lei padre*

pre-

predetto Michele, la di costui moglie Nunzia Chirico sopravivendo da circa tre anni al suddetto di lei marito, lasciò usufruttuaria e si godè vita sua durante l'intiero usufrutto dell'eredità del detto suo marito mastro Michele; e che egli il D. Vitangelo dopo la morte dei suddetti suoi genitori si prese tutt'i mobili e suppellettili di casa, biancherie, rame, grano, oglio, abiti preziosi, ed altro, avendosi lo stesso D. Vitangelo fra le altre cose fatte fare due pianete ricche e di gala da un abito prezioso &c. fol. 156.

Importa poco che dopo la morte del marito Nunzia Chirico fosse convivuta col suo figlio rev. D. Vitangelo, dal quale avesse ricevuto gli alimenti dovuti; perchè questo non può credersi una tacita ratifica di ciò che avea disposto il marito: mentre aveva altronde tutt'il dritto d'esserne alimentata non solo come madre, e per la sua dote che godea, ma anche per l'antefato, che sarebbe spettato su i beni del defunto marito. Oltre di che per quanto rilevo da ciò che notai nel mio foliario, il suddetto Michele non si immaginò mai in detti capitoli fatti per lo matrimonio della sua prima figlia di lasciare alla moglie l'usofrutto della sua eredità; ma solo volle che l'eguale divisione tra i figli si facesse dopo la morte della

madre, lo che non importa certamente che aveſſe laſciato a coſtei l'uſofrutto della ſua eredità.

Che poi in vita del padre foſſero ſtati ſotto lo ſteſſo tetto la moglie, ed il figlio per deſumerne così la conſeguenza, che foſſero ad eſſi note le di lui diſpoſizioni; nè pure fa ciò al caſo. Imperocchè quantunque ſi poteſſe eſſere benigno con l'avverſario nell' ammettere queſta conſeguenza, che anche potrebbe negarſi; pure ſi è notato abbaſtanza nell'analiſi di detta *L. fin. C. de pactis*, che non baſta la ſemplice *ſcienza* di colui, della di cui eredità ſi diſpone: ma ci vuole irrefragabilmente l'eſpreſſo ſuo conſenſo, *Licebit eis*, ripeto, *illo ſciente & JUBENTE hujuſmodi pactiones ſervare*. Or queſto eſpreſſo conſenſo di Nunzia Chirico mancando nel caſo preſente; ſi ha tutta la ragione di conchiudere col noto titolo del Codice, *Inter alios acta vel judicata aliis non nocere*: ed in conſeguenza, che non avendo diſpoſto la madre con teſtamento; debbaſi il poſſeſſo della di lei eredità inteſtata al ſolo ſuo figlio maſchio col peſo del paragio in grazia delle ſorelle giuſta la forma del ſuddetto decreto di preambolo ſpedito dalla G. C. come s'è notato a *pag.* 14.

§. III.

§. III.

Si confutano le oppoſizioni che ſu lo ſteſs' oggetto ſi fanno al rev. D. Vitangelo Angelaſtro in nome proprio.

IL Difenſore di D. Antonia Angelaſtro non pago delle oppoſizioni fin ad ora diſcuſſe profiegue a lavorarne altre ſu lo ſteſſo conio contra il rev. D. Vitangelo, che crede non poter' aſpirare all'intera eredità materna; per aver egli accettato col fatto proprio la diſpoſizione del padre riſpetto all' eguale ripartimento dell' eredità della madre a pro delle ſorelle.

Sarà bene di percorrere tutte le ſcritture eſibite dalla ſteſſa D. Antonia; per vedere ſe ci ſia queſt' accettazione, che ſi oppone: e ſe eſſendovi; poſſa per dritto eſſere al mio cliente di oſtacolo a conſeguire l'intera eredità materna.

Ne' ſuddetti capitoli matrimoniali di D. Antonia *fol. 7. ad* 10. che ſono l'Achille di tutte le ſue pretenſioni; intervenne il ſolo di lei padre, nè punto comparve il ſuo figlio D. Vitangelo: e però riſpetto a queſta ſcrittura non vi è ombra di accettazione, che poſſa imputargliſi.

Nell' altro iſtromento de' 22. Agoſto 1797. *fol.* 11. *ad*

ad 14. con cui detto Michele s' induſſe a rivocare ciò che aveva in detti capitoli diſpoſto a pro della figlia minore Roſachiara facendone donazione a D. Vitangelo; che poi tornò a rivocare il padre in grazia della ſteſſa figlia Roſachiara a 3. di Ottobre 1798. *d. fol. 66. ad 69.* a pro della quale avea eſſo Michele già ſtipolato li ſimili capitoli fin dalli 19. di Ottobre del medeſimo anno 1797. *fol. 60. ad 63.* nell' uno, e l' altro iſtrumento punto non intervenne il mio cliente; e però nè anche qui v'è ombra di accettazione.

Reſta ſolo un altr' iſtromento ſtipolato a 13. di Giugno 1794. tra il padre ed il figlio nella città di Bari *fol.* 15. *e* 16. che può riſcuotere qualche rifleſſione.

L'oggetto che ebbe in mira queſta ſcrittura, ſi fu, che dopo la morte di detti conjugi Angelaſtro e Chirico poteſſe il loro figlio D. Vitangelo ottenere dalla Curia Arciveſcovile di Bari la traslazione del patrimonio ſacro coſtituitogli prima ſu d' un comprenſorio di caſe ſopra altri effetti, che egli ſpecificò, li quali nè pure erano ſuoi: ma acquiſtati con denaro dotale di detta Nunzia Chirico; e ſi valutarono per duc. quattrocento da dovere cedere in conto della porzione

ne

ne che ſarebbe ſpettata ad eſſo D. Vitangelo.

Più di queſto non ſi contiene in tal' iſtromento. E' vero che l' eſordio comprende l' aſſertiva, la quale è relativa ai capitoli di D. Antonia; ma veggo, che in eſſa s' ebbe l' accortezza di non farſi alcun motto dell' eredità della madre Nunzia Chirico. Acciò non vi ſia luogo a dubbiezza, piace traſcriverla interamente a maggior ſoddisfazione dell' avverſario che quivi fonda la baſe de' ſuoi raziocinj.

Il prefato maſtro Michele Angelaſtro ſponte &c. confeſſa, qualmente ſotto il dì 26. Marzo dell' anno 1792. collocò in matrimonio la magnifica Antonia Angelaſtro ſua figlia legittima e naturale col magn. Not. Franceſco Fioreſe di detta Terra di Grumo, e tra gli altri patti contenuti nelli capitoli matrimoniali di eſſi ſuddetti ſpoſi per mano mia ſtipolati ſotto il ſuddetto dì, meſe, ed anno ſi convenne, che dopo data l' eguaglianza delle doti aſſegnate a detta magn. Antonia ſua figlia maggiore alla magn. Roſachiara Angelaſtro altra ſua figlia minore nubile, ed altresì la ſimile eguaglianza delle dette ſue figlie al ſuddetto acolito Vitangelo Angelaſtro ſuo figlio, tutto l' avanzo de' ſuoi beni *poſt mortem di eſſo ſuddetto maſtro Michele e di Nunzia*

Chi-

Cbirico ſua moglie, e genitori reſpettivi, diviſo ſi fuſſe pro æquali parte & portione fra le ſuddette figlie femmine magn. Antonia e Roſachiara, ed altresì eſſo acolito Vitangelo, ben inteſo però che ante partem laſciato aveſſe in beneficio dell' anzidetto Vitangelo tutti li beni mobili, compreſo in eſſi grano, vino, olio, denaro, ed ogni altro; ben vero, che ſiccome ad eſſo acolito Vitangelo trovaſi da eſſo maſtro Michele coſtituito il patrimonio ſacro in proprietà ed uſufrutto come da iſtromento di donazione parimente ſtipolato per mano mia ſotto il dì 22. maggio del 1790., così li beni contenuti nel patrimonio ſuddetto metter ſi debbano in collazione, ed egualmente dividerſi fra tutti li ſuddetti figli maſchio e femmine per quel prezzo ſaranno ſtimati, giacchè non aſcendono a quel valore che ſi vedono valutati nel ſuddetto patrimonio coſtituito, ma molto meno, e nel tempo iſteſſo ottenere detto Vitangelo da queſta Arciveſcovile Curia la dovuta ſurroga, perchè ceder dovrà alla proprietà di eſſi, e ciò allora quando ad centum annos paſſati avranno nel numero de' più detti loro genitori Angelaſtro e Cbirico, come ſopra nominati, come il tutto ſi rileva dalli precitati capitoli matrimoniali, quibus &c.

E perchè li beni assegnati nel patrimonio predetto consistono in un comprensorio di case, che servendosi forse in caso di divisione esso suddetto suo figlio Vitangelo per proprio uso di abitazione niente potrebbe percepirne, così esso suddetto mastro Michele suo padre, affinchè il medesimo vivesse con maggior decenza e decoro, ha deliberato e disposto ex nunc assegnare in proprietà ed usufrutto a detto suo figlio in conto e per conto di sua porzione, che quandocumque li spetterà ad centum annos, dopo la morte di detti conjugi Angelastro e Cbirico genitori respective, opre cinque e mezza circa di aratro divise in due corpi stabili, cioè, uno di opre quattro e mezza in circa sito in quel tenimento di detta di Grumo loco detto la Pezzolla arborato di olive &c. giusta li beni degli eredi del quond. Lorenzo Colantuono, via pubblica che conduce alla selva, ed altri &c. E finalmente l' altra opra circa di aratro contigua all' anzidette descritte opre quattro e mezza giusta li beni di Nicola Palumbo, Gio: Servedio, e detta via pubblica della selva, che in unum compongono li suddetti due corpi stabili le precitate opre cinque e mezza circa ut supra, franche e libere da qualsivoglia peso, servitù &c. con tutte le sue ragioni azioni &c.

E

E queſta è l'intera aſſertiva di detto iſtrumento, *d. fol.* 15. Piace ancora ſoggiungere un altro patto eſpreſſo nella fine della diſpoſitiva, che è il ſeguente: *Colla legge e patto eſpreſſo che ſi abbia appoſto nel principio, mezzo, e fine del preſente iſtrumento, che ſubito dovrà devenirſi alla diviſione dell' avanzo dell' aſſe di detto maſtro Michele ad centum annos, dopo la ſua morte, e di detta ſua moglie, detto Vitangelo ſuo figlio debba ottenere da queſta ſuddetta Curia la ſorroga del ſuddetto patrimonio, e dalla goduta di quello decadere, e li beni contenuti nel medeſimo mettere nella collazione della diviſione ſuddetta ut ſupra, ſervata la ſuddetta forma dei detti capitoli matrimoniali, quibus &c. d. fol. 16. vel a t.*

Qualche rifleſſione all' uopo.

Vede bene la G. C. che queſto iſtrumento è come non foſſe in realtà, perchè fu ſtipolato tra padre e figlio, che per dritto ſi reputano una ſola perſona *L. ſi quis duobus 11. in fin. C. de impub. & al. ſubſt.* e però non può concorrere nello ſteſſo ſoggetto l'azione e paſſione nel tempo ſteſſo. Di ciò non può dubitarſi, mentre non coſta da detto iſtromento, che nè pure il figlio foſſe emancipato a quell'atto ſem-

pli-

plicemente; lo che non ſi ſarebbe mancato di avvertire dal Notajo ſtipolante, ſe ſi foſſe uſata cotale formalità. Dunqne il ſuddetto ſtabilimento tra 'l padre e figlio Angelaſtro riſerbato ad eſeguirſi in avvenire non vale affatto per l'addotta ragione. Ed è buono anche il rimarcare, che nell' affertiva di queſta inutile convenzione non ſi fece mai verun motto dell' eredità materna, ma ſolo di quei beni che erano proprj del padre: *Tutto l' avanzo de' ſuoi beni poſt mortem &c. diviſo ſi fuſſe pro æquali parte & portione &c. ſubito dovrà devenirſi alla diviſione dell' avanzo dell' aſſe di detto maſtro Michele ad centum annos &c.* Non ſi parlò mai quivi di Nunzia Chirico, nè mai de'ſuoi beni. Se dunque non ſi ebbe affatto la mira a coſtei; come ſi può preſumere che aveſſe accettato col fatto proprio D. Vitangelo la diſpoſizione fatta dal padre de' di lei beni?

Ma qui ripiglia il contraddittore, che affettata ſemplicità è queſta? Baſta ſolo riflettere che sì l'additata affertiva, che il patto della diſpoſitiva di tale iſtromento ſi conchiude ſempre remiſſivamente alli predetti capitoli matrimoniali di D. Antonia; ed in conſeguenza ſe ivi ſi diſpoſe dell' eredità d' entrambi li genitori, s' inteſe con

que-

queſto ſecondo iſtrumento accettare dal figlio la diſpoſizione anche per l' eredità materna.

E pure con tutta la piena relazione a detti capitoli ; queſto ſecondo iſtrumento è nullo peggio del primo. Chieggo al riverito contraddittore, quando ſi fece queſto ſecondo iſtromento nel 1794.; era ancora viva Nunzia Chirico? Certo, che sì, mentre morì a 26. di Dicembre del 1804. *fol. 6.*

Dunque torna la quiſtione all' argomento primiero già diſcuſſo, cioè, che non è permeſſo diſporre dell' eredità di un vivente ſenza l' eſpreſſo di lui conſenſo, e perſeveranza fino alla morte in tale aſſenſo, eſſendo ſempremai queſto un patto riprovato dalla legge.

Deinde conſtat, dice un Canoniſta Spagnuolo, *pactum de futura hæreditate viventis quidem abſque ejus conſenſu factum, nequaquam juramento confirmari, quia id eſt bonis moribus contrarium. L. ult. C. de pact. gloſſ. communiter recepta in d. L. qui ſuperſtitis. DD. in L. ult. Fortun. in tract. de ult. illat. 20. col. 3. & plures alii, quorum meminit Andr. Tiraq. in L. ſi unquam in princ. C. de revoc. donat. n. 153. Turpe ſi quidem eſt quempiam adeo ſollicitum eſſe de hereditate viventis, ut* ABSQUE EJUS CONSEN-

sensu pactum ea de causa fecerit (1).

La ragione per cui la legge riprova tai patti successorj, è che con essi si pretende di togliere all' uomo la facoltà più preziosa che mai possa avere, qual' è quella di testare che è di dritto pubblico. Ed il dritto pubblico non può alterarsi con li patti de' privati. *L. 3. ff. de testam. L. jus publicum ff. de pact. L. si patronus ff. de donat.* Però Bartolo nella *L. 8. §. fin. ff. si servit. vind.* stabilisce per assioma legale: *Non valet pactum ut alicui liceat facere quod de jure communi facere non poterat*. Ed è notabile il detto singolare 32. *d' Innocen. in cap. 1. de off. deleg. Quando actus est omni jure nullus, ratihabitio facta super eo nihil operatur*.

E ciò basti a dimostrare, che nè l' istromento del 1794. fu valido; nè contiene, nè può contenere la legale accettazione di D. Vitangelo della disposizione dell' eredità materna fatta dal solo suo padre senza l' espresso consenso della medesima sua madre.

Che poi il rev. D. Vitangelo con l'aver dato alla sorella la porzione del cacio ereditario *fol.* 55. aves-

(1) *Covarruv. ad cap. quamvis de pact. & renunciat succession. n. 2.*

aveſſe così accettato la diſpoſizione dell' eredità materna ; è un argomento aſſai grazioſo.

I beni di Nunzia Chirico non conſiſtevano in maſſeria di pecore, ma ſolo in alcuni ſtabili comprati con ſuo denaro dotale, come s' è oſſervato a *pag.* 14. Il cacio era frutto dell' eredità del padre, e ſiccome per le allegate ragioni non s' impugna la diſpoſizione da lui fatta de' beni proprj; così ſi credè ragionevole diſtribuirne la porzione alla ſorella contraddittrice: ma non già per riconoſcere ed accettare la diſpoſizione di quei beni, de' quali non poteva il ſuo padre diſporre.

Il pretenderſi in fine che il mio cliente aveſſe accettato detta diſpoſizione, perchè io nell' iſtanza fatta per lui aveſſi dato a divedere qualche ſegno di accettazione; è un argomento più ameno degli altri, che non mi obbliga a confutarlo. Se veramente ci foſſe nella mia iſtanza qualche ambiguità; è notiſſima la *L. 66. ff. de judic.*, la quale vuole, che s' interpetri a favore del mio cliente; e non già contro di lui. *Si quis intentione ambigua vel oratione uſus ſit, id,* QUOD UTILIUS EI EST, *accipiendum eſt.* La ragione di queſta legge con ingegno s' eſprime dal Giureconſulto Paulo nella *L.* 83. §. 1. *ff. de verb. obl.* a cui mi rimetto.

Ma

Ma sì fatta ambiguità nella mia istanza parmi che non vi sia; e basta rileggere la riserba ivi congegnata con lettere majuscole a *pag.* 10. per sincerarsi che non ci sia quell' aria di contraddizione che si crede tra li primi e secondi passi da me dati in giudizio per sostenere i dritti del rev. D. Vitangelo.

E ciò parmi bastevole ad eliminare le insussistenti opposizioni della sola D. Antonia Angelastro, e conchiudere che debba la G. C. dare gli ordini per lo possesso de' beni materni al solo rev. D. Vitangelo Angelastro *servata forma* del preambolo spedito da detta G. C. come s'è osservato a *d. pag.* 14. *e* 15.

§. IV.

Si favella delle altre vicendevoli pretensioni di detti Angelastro.

REsta a trattarsi di varie altre quistioni subalterne, dalle quali procurerò di sbrigarmi con la massima precisione.

I. La principale si verserebbe nell' esame della donazione fatta a prò del rev. D. Vitangelo Angelastro

Google

gelaſtro di tutto ciò che ſi era precedentemente aſſegnato a Roſachiara ſua ſorella minore, a cui poſcia volle aſſegnare il padre per dote ſolo la legittima e la porzione de' beni materni; e ciò per lo ſuppoſto mal talento dimoſtrato nel tentare di prendere marito ſenza il di lui conſenſo: donazione, che poi lo ſteſſo Michele Angelaſtro rivocò in grazia di detta ſua figliuola Roſachiara intervenendo ne' capitoli fatti per lei con lo ſteſſo ſpoſo, che forte prima non incontrava il ſuo pieno gradimento, come ſi è eſpoſto a *pag.* 8. 25. *e* 26.

Io che dovrei intereſſarmi maggiormente in queſto eſame, ne laſcio per ora la diſcuſſione ad entrambi gli Avvocati di dette ſorelle Angelaſtro che prolungheranno bene gli oppoſti loro ragionamenti alla G. C., amando il mio cliente di ſtarſene per ora a vedere il loro conflitto da indifferente ſpettatore.

II. Si dimandò per parte di detti conjugi D.Roſachiara e Garzilli, che la ſorella D.Antonia maritata con Not. Fioreſe doveſſe mettere in collazione i beni dotali, li giocali, e li duc. 50. ricevuti dal zio Giacomo Angelaſtro; e non poteſſe diſporre che della terza parte delle doti, ſtante la mancanza de' figli in perſona della ſorella

rella maggiore, pretendendo anche il vincolo di non alienare, acciò reſtaſſe intatto il reſto della roba à beneficio ſuo e de' ſuoi figli.

La ſimile iſtanza con più dichiarazione ſi fece da me in nome del rev. D. Vitangelo in adempimento della diſpoſizione paterna come ſi rileva dai due corollarj al num. II. e III. a *pag.* 11. *e* 12.

E' grazioſo il vedere, come una dimanda cotanto regolare ſi ardiſce contraddire dal Difenſore di D. Antonia avanzando la propoſizione: *dovendo eſſere eſſi Angelaſtro e Fioreſe aſſoluti padroni della porzione de' beni ereditarj che ſarà loro per ſpettare, e non già ſemplici uſufruttuarj. fol.* 59.

Ma dove fonda il contraddittore la ragione di tale ſuo aſſunto?

Io ho traſcritto a bello ſtudio nel principio di queſt' allegazione quaſi l'intero conteſto de' capitoli matrimoniali di eſſa D.Antonia; allorchè ho traſcelto tutt'il notabile a rifletterſi per la preſente conteſa: e quindi ſi rileva con maſſima evidenza, che il vincolo dotale fu impoſto non già ſu i ſemplici primieri aſſegnamenti fatti alla figlia; ma anche ſu la promeſſa futura ſucceſſione, qualora ſi ve-

ri-

rificaſſe il caſo che D. Vitangelo aſcendeſſe al ſacerdozio.

In fatti il ragionamento della ſicurezza delle doti di D. Antonia a carico dello ſpoſo, e dell' uſo di eſſe a pro della figlia, non ſi adopera immediatamente alla ſola primiera coſtituzione di dette doti; mà sì bene dopo eſſerſi previſto e diſpoſto ancora il caſo della futura ſucceſſione. Giova il riportarne queſta parte di detti capitoli a maggior dilucidazione di queſta affettata conteſa: *Quali ſuddette doti eſſo ſuddetto futuro ſpoſo promette e ſi obbliga tenere e conſervare titulo & nomine dotis di detta magn. Antonia Angela-ſtro ſua futura ſpoſa acciò in ogni caſo di diſſoluzione di matrimonio, quod abſit, ſenza figli, o con quelli, e ſe ne moriſſero in età pupillare, in tal caſo diſponendo detta futura ſpoſa del terzo a ſuo piacere egualmente che la ſuddetta Roſachiara altra ſua ſorella minore; gli altri due terzi andar debbano in beneficio tanto del ſuddetto Vitangelo, quanto della ſuddetta Roſachiara &c. d. fol. 9. at.*

A viſta di un teſto sì ſemplice e preciſo di fatto, dove mai può il contraddittore con la ſua accesa fantaſia andar peſcando ragioni per ſcinderlo e diſtrarlo in guiſa tale, che poteſſe rilevarne quel-

quella conſeguenza così brillante, d' eſſere, cioè, detti Angelaſtro e Fioreſe aſſoluti padroni della porzione de' beni ereditarj del padre? Se ci foſſe qualche oſcurità nel conteſto di detti capitoli, ſi ſa bene per dritto che una parte rifchiara l' altra. *L. ſi ſervus plurium* 50. §. *ult. in fin. ff. de leg.* 1., ſenza addurre le altre ſimili LL. che per amore della brevità traſando. Ma qui tutto è chiaro, e non deve ſoffrirſi colui, che voleſſe imprendere l' interpretazione delle eſpreſſioni chiare: *Verba clara qui interpretari velit, ferendus non eſt*, così Giaſone ed altri DD. nella *L. quicquid aſtringendæ L. ſi mihi & Titio §. fin. L. continuus §. cum ff. de verb. obl. L. ille aut ille §. in verbis ff. de leg.* 3. *L. non aliter ff. eod.*

Meglio è dunque, che ancor io m'imponga ſilenzio ſu queſto punto, acciò non incorra nello ſteſſo difetto per piacere di vellicare l'avverſario.

III. Ritorno al punto della collazione, ſu del quale per grazia il difenſore di D. Antonia non incontrò difficoltà all' aſſunto di D. Roſachiara, cioè, di dovere mettere in collazione = *i beni dotali, i giocali, e li duc. cinquanta ricevuti dal zio &c. d. pag.* 8.

Ed è ciò ben ragionevole, mentre ſiccome il mio clien-

cliente deve mettere in collazione il ſuo patrimonio ſacro eſtimato per duc. ottocento; così del pari le ſorelle devono conferire i precedenti aſſegnamenti di qualunque natura ſi foſſero, che inſieme con l'aumento di dote aſſegnato loro dal zio, non eccedono la ſomma di duc. ſettecento per ciaſcheduna.

IV. Siccome ſecondo la dimoſtrazione fatta nel II. e III. §. di queſta memoria non vi è alcun dubbio, che debbaſi il poſſeſſo de' beni materni al ſolo rev: D. Vitangelo in virtù del preambolo ottenuto dalla G. C. *d. pag.* 14. così è ragionevole ancora, che venga a ceſſare la diſpoſizione della ſurroga del patrimonio ſacro; e l'aſſegnamento di quei due poderi (acquiſtati con denaro dotale della madre) in conto della porzione che avrebbe dovuto ſpettare al mio cliente, che pur volle il padre in parte liquidare fin dal 1794. come fu più diſtintamente dichiarato con detta mia iſtanza al n. 1. *d. pag.* 10.

V. Siccome giuſta la precedente dimoſtrazione fu conceſſa alle femmine la facoltà di disporre della terza parte della porzione loro ſpettante, ed al maſchio della metà; così ne trassi io la conſeguenza nel III. corollario di detta mia iſtanza, che trovandoſi precedentemente conſtituito il pa-

patrimonio ſacro al rev. D. Vitangelo fin dal 1790. in piena proprietà ed uſofrutto nel valore di duc. ottocento *d. fol.* 133. non doveſſe perciò recarſi pregiudizio ai ſuoi dritti, qualorà in eſito dell' apprezzo dell' eredità paterna avvenire poteſſe, che la metà della porzione che ſarebbe per ſpettargli, non giungeſſe al valore di duc. ottocento. Non così però, ſe mai eccedeſſe tal ſomma la metà della ſuddetta ſua porzione.

Mi pare, che non debba nojare, maggiormente la G. C. nel moſtrare la plauſibilità di queſta chiara conſeguenza de' dritti del mio cliente, dacchè per altro il riverito contraddittore non ha dato ſegno di difficoltà in contrario.

VI. Nel IV. corollario di detta mia iſtanza ſi è dedotto, che dovendo cadere la diviſione ſemplicemente ſu li beni ſtabili, caſamenti, pecore, vigne, e non altro, mentre = *tutti li beni mobili, compreſo in eſſi grano, vino, oglio, denaro, ed ogn' altro doveſſero ante partem andare a beneficio del figlio D. Vitangelo fol.* 9. 15. & 60. perciò non deve punto ſuſſiſtere il ſequeſtro riſpetto a tai generi, e deve crederſi come non ci foſſe in realtà.

Nè vale la ſottigliezza di Not. Fioreſe nel preten-

de-

dere ſoggetti a diviſione i frutti percepiti da detti beni dopo la morte di Nunzia Chirico ſeguìta a 26. Dicembre 1804. *d. fol. 6.* poichè prima di quel tempo D. Vitangelo a ſue ſpeſe avea ſeminato, e fatto i coltivi ne'territorj ereditarj; e ſoſtenuto gli altri peſi pubblici e privati addetti a quei beni: e però non potevano le ſorelle pretendere quei frutti, nell' induſtria de' quali non avevano eſſe punto contribuito con loro denaro. Ed oltre a ciò tutti li frutti raccolti dai ſondi materni ſon pure eſenti dalle loro pretenzioni.

Baſta l' avere ſemplicemente accennato alla penetrazione della G. C. queſt' altro articolo, per comprenderne toſto la giuſtizia, che aſſiſte alla dimanda del mio cliente; ſenzacchè ſcorgeſſi l'obbligo di aggregare di vantaggio altre ragioni in ſuo ſoſtegno.

VII. Finalmente tra le altre riſerbe generali contenute in fine di detta mia iſtanza vi è quella de' ducati cento promeſſi ne' capitoli matrimoniali da D. Gaetano Garzilli al rev. D. Vitangelo Angelaſtro. Baſta oſſervare il teſto di detti capitoli per ſarne ſubito l' idea che ſi conviene.

Ben inteſo però che eſſo D. Gaetano di detta porzione ſpettante alla futura ſpoſa per l' affetto ed amo-

amore che porta a detto D. Vitangelo futuro cognato, ed anche per la ragione che nella costituzione del ſuo patrimonio ſacro ſi trova in qualche maniera defraudato, ſi debba prendere dalla diviſione ſuddetta, e propriamente dalla porzione che ſpetterà ad eſſa futura ſpoſa ante partem duc. cento, e queſti andare in beneficio di eſſo D. Vitangelo, con patto, e condizione eſpreſſa, che eſſo D. Vitangelo in forza de' precitati capitoli per Notar Gattagriſa poſſa, e debba diſporre a ſuo arbitrio, e piacere della metà tanto di detto patrimonio, quanto di quella porzione li ſpetterà colla diviſione ſuddetta. E riſpetto alli duc. 100., che eſſo futuro ſpoſo D. Gaetano li dona, duc. cinquanta dopo la morte di eſſo D. Vitangelo ad centum annos debbano cedere in beneficio di eſſo donante D. Gaetano Garzilli ſuoi eredi &c. e gli altri duc. cinquanta ne debba eſſo D. Vitangelo diſporre a ſuo piacere fol. 61.

Dunque per queſt' altro compenſo non ci vuol' altra dimoſtrazione per meglio ſtabilirlo ; e così ſi pone fine al novero delle additate vicendevoli pretenzioni de' figli Angelaſtro.

§. V.

§. V.

Epilogo:

AMmainando ora le vele di queſto batelletto; piace il riunire in un punto quanto ſi è fin qui aſſerito e dimoſtrato.

Non ſi oppone il rev. D. Vitangelo Angelaſtro alla dimanda delle ſue ſorelle per la ripartizione in tre parti eguali del ſolo aſſe ereditario paterno conſiſtente ſemplicemente ne' beni *ſtabili*, *caſamenti*, *vigne*, *pecore*, *e non altro*, a tenore della convenzione ne' loro capitoli matrimoniali; perchè non avendo il loro padre diſpoſto coſa in contrario a detti capitoli, ha col fatto e col ſilenzio fino alla ſua morte rinvigorito quei patti ſucceſſorj che da ſe ſarebbero ſtati aridi e vani per dritto civile.

Si oppone beniſſimo alla ſola ſorella maggiore che gli contende l' intera eredità della madre, perchè s' è dimoſtrato, che la *L. fin. C. de pact.* garantiſce i dritti di lei riprovando qualunque diſpoſizione fatta della ſua eredità ſenza il ſuo conſenſo; conſenſo che non ſi può preſumere animato dal ſilenzio o ratiabizione, nel mentre la legge richiede atti eſpliciti e poſitivi di ac-

cet-

cettazione . Queſta accettazione non ſi può opporre a D. Vitangelo in forza dell' inutile iſtromento del 1794. mentr' era in poteſtà del padre, perchè ivi non ſi fece alcun motto dell' eredità della madre , e perchè per la medeſima ragione che eſſendo la medeſima ancor in vita ; era del pari nulla qualunque altra diſpoſizione fatta ſenza il di lei conſenſo , e però nulla ancora la preteſa ratiabizione del figlio, ratiabizione che in vano ſi può deſumere dalla porzione del cacio dato alla ſorella che era proveniente dall' eredità del padre, e non della madre ; e molto meno da ciò che fu dedotto con l' iſtanza eſibita per lo ſuddetto rev. D. Vitangelo, a cui perciò intera ſpetta l' eredità della madre inſieme con li frutti .

Partecipando però del pari le ſorelle alla ſola eredità paterna, debbono metterè in collazione tutti quanti i primieri loro aſſegnamenti dotali aſcendenti a duc. ſettecento per ciaſcheduna, ſiccome il mio cliente è pronto a conferire il ſuo ſacro patrimonio aſſegnatogli per duc. ottocento .

Siccome D. Vitangelo in eſecuzione de' capitoli matrimoniali delle ſorelle ha il dritto di diſporre della metà della porzione dell' aſſe paterno ;

quan-

quante volte queſta metà non foſſe minore di duc. ottocento per mantenerſi intatti i dritti primitivi acquiſtati nella coſtituzione del ſuo ſacro patrimonio: così del pari le ſorelle altro dritto non hanno che del ſolo terzo della porzione ad eſſe ſpettante.

Riſpetto ai frutti dell' eredità paterna percepiti dal rev. D. Vitangelo nell' intervallo dalla morte della madre fin al giorno del ſeguìto ſequeſtro non debbono le ſorelle rappreſentare alcun dritto perchè ſeminati e raccolti a ſue ſpeſe, e perchè da lui ſolo ſoſtenuti i peſi pubblici, e privati ſu di quei beni anneſſi; ſenzacchè le ſue ſorelle aveſſero contribuito con loro denaro in parte o a quelle, o a queſti.

Finalmente per l' additata ne' capitoli matrimoniali convenzione del Dottor fis. D. Gaetano Garzilli dalla porzione de' beni ſpettante alla ſua moglie D. Roſachiara debbon dedurſi duc. cento, ed aggregarſi di più a quella ſpettante al rev. D. Vitangelo, con facoltà di poterne diſporre in morte ſoltanto di duc. cinquanta a ſuo piacere, dovendo il reſto cedere a pro dello ſteſſo Garzilli e ſuoi eredi.

Che era tutto ciò, che dovea rappreſentarſi alla G. C. per la dichiarazione dei dritti competenti

ti al rev. D. Vitangelo Angelaſtro ſu l'eredità paterna in concorſo delle ſue ſorelle, e ſu l'eredità materna in eſcluſione delle medeſime per quanto era permeſſe al tenue mio ingegno di riflettere; che per altro ſaran meglio diſtinti dall'acutezza e ſublimità de'talenti del degniſſimo Signor Commeſſario e de' ſaggi colleghi che gli fan corona, e dalla loro inalterabile giuſtizia protetti, e garantiti.

Cetera &c.

Napoli 4. Febbrajo 1807.

Pantaleone Spadavecchia.

A' 3. Marzo 1807. fu deciso, che di tutto si fos[illegible] fatte parti eguali, p la ragione, che i pat[illegible] di futura successione, consensu omniũ pop[illegible] lorum sono approvati. Vedi la p.a mia alleg[illegible] stampata p Marco Colonna, to. 1. allegationũ fol. 1., [illegible] fu deciso il contrario.
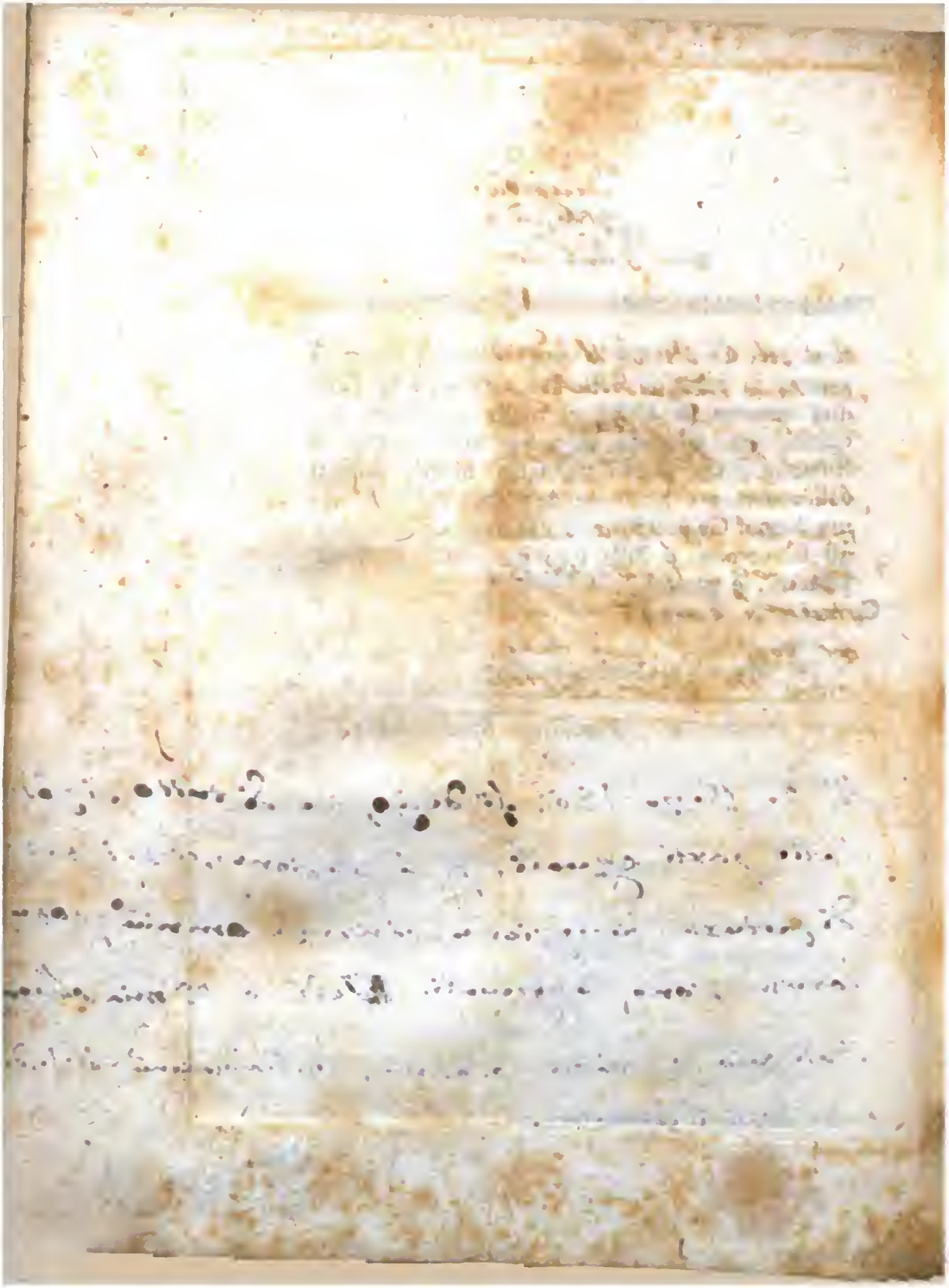
VA1
1521223